



www.fattoriacoppetella.com

ANIMALI DOMESTICI E DA COMPAGNIA

LE TUTELE GIURIDICHE IN ITALIA

estratto da
www.diritto.net

LEGGE QUADRO



Questa legge stabilisce una serie di obblighi per i proprietari di animali domestici, come l'obbligo di fornire loro cure adeguate, alimentazione, riposo e igiene. Inoltre, la legge vieta l'uso di metodi di addestramento violenti o coercitivi.

189/2004

**TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI**

La tutela giuridica degli animali da affezione è un tema di grande importanza in Italia. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a un crescente interesse per la protezione e il benessere degli animali domestici e da compagnia. In questo articolo, esploreremo le principali tutele giuridiche previste dalla legislazione italiana per garantire il rispetto e la salvaguardia degli animali da affezione.

La tutela giuridica degli animali da affezione è disciplinata da diverse norme, tra cui il Codice Civile, il Codice Penale e la Legge 189/2004. Il Codice Civile, ad esempio, riconosce agli animali la qualità di esseri senzienti e sancisce il divieto di maltrattamento e abbandono. Inoltre, il Codice Penale prevede pene severe per chi commette atti di crudeltà verso gli animali.

La Legge 189/2004, nota come “Legge quadro sulla tutela degli animali”, rappresenta uno dei principali strumenti normativi per la tutela degli animali da affezione.

NORMATIVA

Un buon
proprietario deve



Gli animali di affezione sono tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità dell'uomo e degli altri animali.

In caso di nascita di cuccioli, il detentore, a qualunque titolo, della fattrice è responsabile della prole e deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non metterne a repentaglio la salute ed il benessere.

A CHI RIVOLGERSI PER DUBBI?

Asur veterinaria di zona
Guardie eco-zoofile
Associazioni animaliste

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO

Un altro aspetto importante della tutela giuridica degli animali da affezione riguarda la responsabilità civile dei proprietari. Secondo il Codice Civile, il proprietario di un animale è responsabile per i danni che l'animale causa a terzi.

Questa responsabilità può essere oggettiva, nel caso in cui l'animale sia considerato pericoloso per sua natura, o soggettiva, nel caso in cui il proprietario abbia commesso una negligenza nell'addestramento o nella custodia dell'animale.

La tutela giuridica degli animali da affezione si estende anche al campo della salute. In Italia, infatti, è obbligatorio vaccinare i cani contro la rabbia e registrare l'animale presso l'anagrafe canina del comune di residenza. Inoltre, è previsto l'obbligo di microchippare i cani, al fine di facilitare l'identificazione e il recupero degli animali smarriti.

IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

La tutela giuridica degli animali da affezione si estende anche al momento della separazione o del divorzio dei proprietari. In questi casi, il giudice può decidere sulla custodia dell'animale, tenendo conto del benessere dell'animale stesso e stabilire un regime di visite per il proprietario non affidatario.

estratto da
www.diritto.net



CURA E GESTIONE

Il Parlamento ha approvato la legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno.

L.R. 3 AGOSTO 2022, N. 15. NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Art. 12. Obblighi e divieti dei proprietari e dei detentori.

Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, degli animali di affezione, compreso chi ne fa commercio, è responsabile della salute, dell'incolumità, del benessere e della riproduzione degli stessi ed è tenuto ad assicurare condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie, di razza e di età, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche. Ha, altresì, l'obbligo di prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e il vagabondaggio.

È VIETATO

- a) l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito;
- b) vendere o cedere, a qualsiasi titolo ed anche sul web, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe;
- c) vendere o cedere, a qualsiasi titolo, o separare dalla madre, per qualsiasi finalità, cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari;
- d) offrire, direttamente o indirettamente, animali d'affezione come premio, vincita, omaggio o regalo per giochi, sottoscrizioni o altre attività che si svolgono in occasione di qualsivoglia evento pubblico o privato e segnatamente di mostre, manifestazioni itineranti, feste, sagre, lotterie, fiere e mercati;
- e) il commercio ambulante di cani e gatti;
- f) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali come oggetto delle richieste;
- g) detenere gli animali in spazi inadeguati, in relazione a specie, razza, età e stato fisiologico, o in condizioni comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;
- h) lasciare stabilmente o incustoditi, senza possibilità di accedere all'abitazione, cani e gatti su terrazze e balconi privi di adeguata copertura da agenti atmosferici e protezione con ringhiere;
- i) privare stabilmente gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole;
- j) utilizzare apparecchiature chiuse per lavaggio e asciugatura di animali che non permettano all'animale di essere a contatto con il detentore;
- k) vendere, esporre e commercializzare animali sottoposti a interventi chirurgici con finalità diverse da quelle sanitarie;
- l) commercializzare animali in locali privi di idoneo luogo di detenzione degli stessi, anche durante l'orario di chiusura. È altresì vietata l'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno del negozio]

REATI

Art. 544-bis. - (*Uccisione di animali*). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (*Maltrattamento di animali*). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 727. - (*Abbandono di animali*). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

CHI CONTATTARE IN CASO DI REATO



- Carabinieri
- Ast
- Guardia Forestale
- Guardie Zoofile

CANI DI QUARTIERE



Su richiesta delle associazioni di cui all'articolo 24 o dei cittadini di cui all'articolo 25, il comune può riconoscere un cane vagante come cane di quartiere. Il riconoscimento avviene previa valutazione da parte del servizio sanitario veterinario dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Le associazioni o i privati cittadini che hanno avanzato la richiesta si assumono la responsabilità della custodia, dell'alimentazione e dell'igiene del cane di quartiere.

Art. 14 -2

I cani di quartiere sono vaccinati e sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. Sono iscritti all'anagrafe canina o riconosciuti a nome del comune di appartenenza e sono dotati di idoneo segno di riconoscimento.

ART. 27

Accesso di cani e gatti ai giardini, parchi e aree pubbliche.

1. Ai cani e gatti, accompagnati dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge, secondo i regolamenti emanati dagli enti proprietari o gestori. I cani sono condotti al guinzaglio. Ogni restrizione o divieto è autorizzato dal sindaco del comune competente e segnalato con apposito cartello indicante data e numero del provvedimento.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
3. Negli spazi loro destinati, i cani accompagnati possono essere condotti anche attraverso guinzagli estensibili, o muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, fermo restando l'obbligo di evitare che gli stessi costituiscano pericolo per le persone e per gli altri animali o arrechino danni a cose.
4. È consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e ad avere la disponibilità della museruola, ovvero ad utilizzare il trasportino, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. La misura massima del numero di animali ammessi è stabilita dall'operatore del trasporto. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico ha cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato.



ART.13

Rinuncia alla proprietà o detenzione e abbandono di animali.

1. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità di tenere l'animale con sé, può richiedere al comune di essere autorizzato a consegnarlo presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o in regime di convenzione, dimostrando l'impossibilità alla custodia e sostenendo le spese relative. In caso di mancanza di posti disponibili in strutture di ricovero e custodia, nel caso in cui non sia possibile affidare l'animale, il comune può provvedere alla diversa sistemazione, in strutture che ne garantiscano comunque un'adequata condizione di vita.

2. In caso di morte del proprietario o di malattia invalidante tale da non permettere la custodia dell'animale, ove gli eredi rinuncino alla proprietà, il comune, ove non sia possibile affidarlo, provvede al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura di ricovero e custodia pubblica o in regime di convenzione, sostenendo le spese relative.



VUOI AIUTARE?



ART. 25



*Elenco comunale per il
contrasto al randagismo*

Presso gli uffici comunali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), è istituito un elenco per il contrasto al randagismo cui possono iscriversi cittadini singoli che intendono prestare la propria opera a titolo gratuito per il contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito di istanza e presentazione di adeguata formazione.

A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Associazioni di
tutela animale